

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Camera Arbitrale di Milano, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica'), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e a pubblicare, contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario che deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché

le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società Camera Arbitrale di Milano Srl ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel futuro come azienda di servizi e a creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2.1 lett. a) del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 14 del 2019, poi modificato con successivi correttivi)) definisce lo stato di crisi dell'impresa come *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.*

Lo stesso Codice all'art. 2.1 lett.b) definisce l'insolvenza come la situazione del debitore che “*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotto con D.Lgs. n. 14/2019 e recentemente modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in vigore dal 15 luglio 2022, cambia l'approccio alla crisi d'impresa che mira non più solo a regolamentare la situazione d'insolvenza ma a prevenirla tramite una corretta gestione ed una tempestiva rilevazione e reazione a segnali di crisi. Pertanto, la nuova definizione di “crisi” ai sensi del nuovo art. 1 comma 1 lett. a) è *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*.

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*”;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Camera Arbitrale di Milano è una Società a responsabilità limitata *in house* della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e pertanto opera principalmente svolgendo compiti affidati dal Socio unico nell'ambito della risoluzione alternativa delle controversie (ADR, *alternative dispute resolution*) e della composizione delle crisi di impresa e da sovraindebitamento.

In tal senso la maggior parte delle attività sono realizzate direttamente su incarico del Socio Unico e solo una parte di esse presenta un comune rischio di impresa.

I proventi generati dalla Società derivano infatti da:

- servizi di arbitrato amministrato
- offerta di servizi per arbitrati diversi da quelli amministrati dalla Camera Arbitrale con il cosiddetto servizio di *Cam on demand*
- servizi di mediazione e riassegnazione di nomi a dominio.it
- servizio OCC dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
- servizi di segreteria operativa della composizione negoziata della crisi (CNC)
- servizi di formazione e documentazione correlati alla risoluzione alternativa delle controversie, all'ADR e alla composizione delle crisi

Con riferimento alle singole fattispecie sopra descritte la valutazione in merito al rischio connesso alle attività deve tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi ha affidato alla Camera Arbitrale di Milano una serie di servizi ADR che rientrano nei fini istituzionali dell'Ente camerale e che l'Ente non ha inteso prestare in proprio, bensì, appunto, tramite concessione alla propria Società *in house*.
- il servizio di arbitrato amministrato genera normalmente ricavi nettamente superiori ai costi sostenuti;

- il nuovo servizio Cam on demand ha rivelato da subito una buona capacità di generare ricavi, utilizzando le competenze del servizio di arbitrato amministrato, sebbene, a partire dal 2021 e anche nel biennio 2022/2023, prima per le note ragioni emergenziali sanitarie, poi per un utilizzo massiccio delle udienze online anziché in presenza, il servizio *Cam on demand* (servizi di ausilio fisico agli utenti) abbia visto una forte frenata nell'attività.
- i servizi di mediazione hanno un tariffario vincolato per legge e, soprattutto per questo motivo, hanno mostrato una capacità limitata, seppure progressivamente crescente, di generare ricavi. Va rilevato che dal 2024 sono introdotte per legge nuove tariffe, più alte, che dovrebbero generare maggiori ricavi per l'istituzione;
- per il servizio OCC vale un discorso costi/ricavi analogo alla mediazione (compreso il tariffario *ex lege*). Va considerato che il funzionamento dell'OCC, a differenza degli altri servizi della Società, è svolto a rete, assieme ad altre 4 Camere di commercio lombarde; anche nel 2023 è stata chiesta dalla Società alle altre Camere convenzionate una quota di adesione per il lavoro centrale di coordinamento svolto;
- i servizi collaterali alla nuova composizione negoziata della crisi sono costituiti soprattutto dalla segreteria operativa della Commissione istituita per legge (art. 3.6 del d.lgs. 118/2021) presso la Camera capoluogo regionale. Sono previsti diritti di segreteria per l'istanza di composizione fissati ex lege dal Ministero, ripartiti tra Camera di commercio e Camera Arbitrale;
- i servizi di formazione, legata ai temi oggetto di intervento della Società (adr e composizione delle crisi), hanno da sempre rivelato una buona capacità di generare ricavi. Anche l'esercizio 2023, nella prospettiva della formazione, è stato un anno molto positivo come ricavi.

Ai sensi del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, art. 3 comma 3 le **misure idonee a rilevare tempestivamente** lo stato di crisi devono consentire di:

- *lett. a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
- *lett. b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*
- *lett. c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.*

I **segnali** per l'individuazione della crisi di impresa indicati art. 3 comma 4 sono:

- *lett. a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
- *lett. b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*
- *lett. c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;*
- *lett. d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.) [cfr. creditori pubblici qualificati: INPS, INAIL, AAE, AAE Riscossioni].*

Tenuto conto, inoltre, che il Dlgs 175/2016 all'art. 14 fa riferimento ad “indicatori” e non ad “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, e sulla base delle

caratteristiche dell'impresa e della sua attuale struttura e delle attività correlate sopra descritte, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio atti sia a **rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario** sia a **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi**:

- rilevazione oggettiva dei **segnali** per l'individuazione della crisi di impresa ai sensi del Dlgs 14/2019 e s.m.i. art. 3 comma 4
- individuazione delle **misure** per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi di impresa ai sensi del Dlgs 14/2019 e s.m.i. art. 3 comma 3 individuate nelle:
 - analisi di indici e margini di bilancio (*lett. a*);
 - analisi prospettica attraverso indicatori (*lett. b*).

2.1.0 Analisi dei segnali per l'individuazione della crisi di impresa al 31/12/2023

Analisi sui debiti scaduti sulla base delle seguenti disposizioni del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza:

- Art. 3 comma 4 lett. a) debiti per retribuzioni
- Art. 3 comma 4 lett. b) debiti verso fornitori
- Art. 3 comma 4 lett. c) esposizioni nei confronti delle banche
- Art. 3 comma 4 lett. d) esposizioni debitorie verso INPS, INAIL, AAEE, AAEE Riscossioni

2.1.1 Misure per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi di impresa: analisi di indici e margini di bilancio (Dlgs 14/2019 e s.m.i. art. 3 comma 3 lett a)).

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- **solidità**: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- **liquidità**: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- **redditività**: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Considerata la trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di Camera Arbitrale da Azienda Speciale a società a responsabilità limitata, va tenuto conto che il cambio di natura giuridica influenza l'analisi in quanto la natura giuridica di Azienda Speciale portava a scelte di gestione significativamente diverse rispetto all'attuale natura privatistica. Ci si riferisce ad esempio al contributo di gestione, al contributo conto impianti oltre che all'assenza di un capitale sociale.

Gli indici e i margini individuati sono stati valutati come i più idonei a definire la situazione aziendale in ragione, come precedentemente illustrato, delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell'area di attività. I margini di tesoreria e di struttura analizzano la solidità patrimoniale della Società e la sua capacità di far fronte alle passività correnti, mentre EBITDA, EBIT, ROE e ROI rappresentano i principali indicatori di redditività.

| | | Anno n | Anno n-1 | Anno n-2 |
|--------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|
| Indice di disponibilità | Attivo circolante | | | |
| | Passività correnti | | | |
| | | | | |
| EBITDA | Valore produzione - | | | |
| | Costi produzione netti | | | |
| | | | | |
| EBIT | Valore produzione - | | | |
| | Costi produzione | | | |
| | | | | |
| ROE | Utile d'esercizio | | | |
| | Patrimonio netto | | | |
| | | | | |
| ROI | Reddito operativo (EBIT) | | | |
| | Totale impieghi | | | |

2.2.2 Misure per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi di impresa: Indicatori prospettici (*Dlgs 14/2019 e s.m.i. art. 3 comma 3 lett b*)).

L'assenza di debiti finanziari e la dinamica del capitale circolante della Società che prevede il pagamento dei debiti per le attività di arbitrato esclusivamente a valle dell'incasso da parte delle controparti assicura un equilibrio dei flussi di cassa relativi alla gestione corrente. Nonostante ciò, la Società ha individuato il *Cashflow prospettico* per l'analisi della sostenibilità dei debiti al termine dell'esercizio n+1 così calcolato:

| |
|---|
| CASH FLOW |
| EBITDA (MOL) |
| <i>Imposte</i> |
| GROSS CASH FLOW |
| <i>Var. dei crediti commerciali</i> |
| <i>Var. debiti verso fornitori</i> |
| VARIAZIONE CCN OPERATIVO |
| Variazione TFR |
| VAR CCN NETTO |
| VAR CCN COMPLESSIVO |
| CASH FLOW OPERATIVO |
| Investimenti immateriali |
| Investimenti materiali |
| Investimenti finanziari |
| Investimenti Netti |
| CASH FLOW CARATTERISTICO (FCFO) |
| Gestione finanziaria e straordinaria |
| FREE CASH FLOW GESTIONE COMPLESSIVO (FCFE) |

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

Si procede all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/3 sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ

Camera Arbitrale di Milano è una società a responsabilità limitata *in house* controllata al 100% da Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza e Lodi.

In base al proprio Statuto, la società è titolare di funzioni di interesse pubblico generale preordinate al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale – nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e dei consumatori – attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti di regolazione del mercato, di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso forme di autodisciplina, e di composizione delle crisi.

In questo contesto, la società ha per oggetto le seguenti funzioni:

- a. organizzazione di servizi di arbitrato, conciliazione, mediazione, perizia contrattuale e arbitraggio riguardo a rapporti economici sia nazionali che internazionali;
- b. organizzazione di altri servizi volti alla prevenzione, alla composizione e alla risoluzione delle controversie, mediante forme alternative di giustizia e di composizione delle crisi aziendali, anche settoriali;
- c. diffusione dei servizi di cui ai punti a) e b), anche mediante attività di formazione, informazione, documentazione, elaborazione dati, studio, divulgazione e promozione;
- d. partecipazione ai lavori di normazione nazionali e internazionali nelle materie di cui ai punti a) e b);
- e. svolgimento di attività ad essa affidate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Camere di Commercio e da altri enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;
- f. organizzazione di ogni altro servizio e svolgimento di ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi istituzionali e al perseguimento delle proprie finalità.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

Camera Arbitrale di Milano è una società a responsabilità limitata controllata al 100% da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un CDA, nominato dal socio Camera di Commercio in data 15 aprile 2021.

L'art. 29 (Norme Transitorie) del nuovo Statuto prevede che l'organo amministrativo in carica alla data di approvazione dello Statuto stesso prosegua il proprio mandato fino alla scadenza, prevista all'approvazione del bilancio di esercizio 2023.

Presidente: Marco Dettori
Consigliere: Antonio Calabrò
Consigliere: Laura Lanzini

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato il 5 aprile 2022 e in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

I componenti del collegio sindacale sono:

Presidente: Simona Bonomelli

Componente effettivo: Simone Bruno

Componente effettivo: Paolo Monti

Componente supplente: Gabriele Santalini

Componente supplente: Emanuela Valdosti

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023 è la seguente:

| | 2023 | 2022 | Media |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dirigenti | 2 | 2 | 2,0 |
| Quadri e impiegati | 21 | 20 | 20,5 |
| Totale | 23 | 22 | 22,5 |

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - ad effettuare la ricognizione del personale in servizio al 31/12/2023.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. VALUTAZIONE DEI SEGNALI E DELLE MISURE PER IL RILEVAMENTO DELLO STATO DI CRISI AZIENDALE: ANALISI DI BILANCIO AL 31/12/2023

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e al precedente;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti

- analisi dello scenario economico dell'esercizio successivo

Non si segnalano debiti scaduti ai sensi dell'Art. 3 comma 4 lettere da a) a d) del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati più rilevanti nel periodo oggetto di esame (2020-2023).

| | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Indice di disponibilità | Attivo circolante | 13.468.930 | 1,10 | 12.701.110 | 1,07 | 12.526.968 | 1,06 | 10.622.544 | 1,07 |
| | Passività correnti | 12.232.808 | | 11.877.752 | | 11.797.003 | | 9.898.573 | |
| EBITDA | Valore produzione - | 11.527.946 | 238.104 | 12.450.641 | 169.254 | 10.819.958 | 84.075 | 7.371.655 | 160.577 |
| | Costi produzione netti | 11.289.843 | | 12.281.387 | | 10.735.883 | | 7.211.078 | |
| EBIT | Valore produzione - | 11.527.946 | 63.898 | 12.450.641 | 33.283 | 10.819.958 | -35.048 | 7.371.655 | 124.546 |
| | Costi produzione | 11.464.049 | | 12.417.358 | | 10.855.006 | | 7.247.108 | |
| ROE | Utile d'esercizio | 324.724 | 45,36% | 8.588 | 2,20% | 46.753 | 12,20% | 156.949 | 46,70% |
| | Patrimonio netto | 715.939 | | 391.215 | | 382.627 | | 335.874 | |
| ROI | Reddito operativo (EBIT) | 63.898 | 0,47% | 33.283 | 0,30% | -35.048 | -0,30% | 124.546 | 1,20% |
| | Totale impieghi | 13.506.800 | | 12.775.010 | | 12.636.500 | | 10.706.390 | |

*gli investimenti della liquidità sono stati riclassificati dal 2022 tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, gli esercizi 2020 e 2019 sono stati riclassificati per renderli comparabili

**L'EBITDA 2022-2020 è stato ricalcolato per normalizzarlo ai valori 2023

L'analisi dello stato patrimoniale e del conto economico al 31/12/2023 di Camera Arbitrale di Milano evidenzia i seguenti elementi:

- l'**attivo patrimoniale** della Società è caratterizzato da un significativo valore delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, relative agli investimenti della liquidità aziendale, pari a € 4,9 mln (il 36% del totale delle attività) e da una liquidità pari a € 7,8 mln (il 58% del totale attività);
- i **crediti di natura commerciale** sono prevalentemente relativi agli arbitrati e a crediti verso il Socio Unico quindi prontamente esigibili. La Società stanziava apposito fondo a copertura di potenziali svalutazioni;
- la **liquidità** è in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (-5%) per l'incremento degli investimenti in attività finanziarie; inoltre, nonostante l'incremento delle passività correnti rispetto all'esercizio precedente (+3%) si segnala un indice di disponibilità crescente e pari a 1,10 (1,07 nel 2022). Considerata anche la natura degli investimenti finanziari realizzati e della loro liquidabilità nel medio periodo, tale indice non risulta evidenziare criticità nella gestione finanziaria;
- il **patrimonio netto** è pari a € 715,9 mila in crescita (+45%) per effetto degli utili generati nell'esercizio pari ad € 324,7 mila;
- la Società non ha **debiti di natura finanziaria**;
- il **valore della produzione**, inclusivo delle spettanze per arbitri e mediatori, è pari a € 11.464 mila in diminuzione rispetto al 2022 (-8%). La variazione è dovuta alla contrazione

delle quote incassate per l'arbitrato e all'incremento delle quote incassate per conto della mediazione con pari riflesso sui costi. Una leggera contrazione è dovuta alla riduzione dei ricavi come da convenzione sottoscritta con la CCIAA.

- **L'EBITDA** è pari a circa € 238,1 mila
- **L'utile d'esercizio** è stato pari a € 324,7 mila.

In questo quadro l'analisi dei principali indici patrimoniali finanziari ed economici individuati quali strumenti per la valutazione del rischio all'interno del programma evidenzia che:

- l'indice di disponibilità è in crescita rispetto agli esercizi precedenti e indica una situazione di equilibrio in quanto l'azienda può far fronte alle passività correnti tramite la liquidità e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (investimenti della liquidità in strumenti prontamente liquidabili);
- la Società ha chiuso l'esercizio 2023 in utile, così come nei quattro esercizi precedenti. Gli indicatori economici confermano il buon andamento aziendale, EBITDA e ROE sono positivi. L'EBITDA aumenta e si attesta € 238 mila. L'EBIT è positivo.
- il ROE è in aumento per una gestione finanziaria positiva che ha determinato l'aumento del reddito d'esercizio rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto riguarda l'analisi prospettica il budget 2024 prevede un cash flow operativo così di seguito calcolato:

| CASH FLOW | 2024 |
|---|-----------------|
| EBITDA (MOL) | 21.947 |
| <i>Imposte</i> | 87.836 |
| GROSS CASH FLOW | (65.889) |
| <i>Var. rimanenze</i> | |
| <i>Var. dei crediti commerciali</i> | (6.914) |
| <i>Var. debiti verso fornitori</i> | 134.156 |
| <i>Var. Clienti c/anticipi</i> | |
| VARIAZIONE CCN OPERATIVO | 127.242 |
| -/+ Altre attività correnti | |
| +/- Altre passività correnti | |
| Variazione TFR | 129.508 |
| VAR CCN NETTO | 129.508 |
| VAR CCN COMPLESSIVO | 256.750 |
| CASH FLOW OPERATIVO | 190.861 |
| Investimenti immateriali | 20.000 |
| Investimenti materiali | 10.000 |
| Investimenti finanziari | |
| Investimenti Netti | 30.000 |
| CASH FLOW CARATTERISTICO (FCFO) | 160.861 |
| Variazione altri debiti non correnti | |
| Var debiti finanziari | |
| Var. dell'Equity | |
| Gestione finanziaria e straordinaria | 287.319 |
| FREE CASH FLOW GESTIONE COMPLESSIVO (FCFE) | 448.179 |

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Sia l'analisi degli indici e dei margini che gli indicatori prospettici appaiono escludere rischi di natura finanziaria ed economica sia per il tipo di attività svolta dalla Società sia per la sua struttura patrimoniale e finanziaria caratterizzata dall'assenza di debiti verso istituti bancari o simili.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

| Riferimenti normativi | Oggetto | Strumenti adottati | Motivi della mancata integrazione |
|------------------------------|---------------------|--|--|
| Art. 6 comma 3 lett. a) | Regolamenti interni | <p>La Società ha adottato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento interno per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni detenuti da Camera Arbitrale di Milano srl - Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni a Camera Arbitrale di Milano - Regolamento interno per l'assunzione di personale - Regolamento di contabilità - Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. - Regolamento conflitti di interesse - Flusso determine / ordini / fatture - Programma degli acquisti in Camera Arbitrale di Milano. - Atto di indirizzo per la gestione degli acquisti sopra e sotto soglia (importo inferiore a € 40.000,00 IVA escl.) - Procedura di rotazione straordinaria - Atto di indirizzo per le politiche assunzionali e retributive - Regolamento per la gestione del personale con qualifica Dirigenziale - Regolamento sulle sponsorizzazioni - Regolamento amministrativo - Regolamento acquisti in economia | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Art. 6 comma 3 lett. b) | Ufficio di controllo | | La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di Internal Audit, tuttavia è presente una funzione di controllo di gestione che monitora l'andamento delle attività sotto il profilo economico e finanziario. |
| Art. 6 comma 3 lett. c) | Codice di condotta | <p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 - Organismo di Vigilanza - Codice Etico e di comportamento; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 - Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne (cd. <i>Whistleblowing</i>) - Regolamento servizi informatici e privacy - Modello organizzativo per la protezione dei dati personali - Procedura di gestione dei diritti dell'interessato - Data Breach Notification Policy e Registro - Procedura di qualificazione e gestione delle terze parti - Manuale per la compilazione del registro della Camera Arbitrale di Milano e per le attività di Risk Assessment e di Privacy Impact Assessment - Data retention e destruction | |
| Art. 6 comma 3 lett. d) | Programmi di responsabilità sociale | | Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi |